



COMUNE di CHALLAND SAINT ANSELME

Verbale di deliberazione n. 3

del Consiglio comunale

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2017 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DELLA TARI.

*L'anno **duemiladiciassette** ed il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima Convocazione.*

Sono presenti i signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. DUFOUR Piero - Sindaco	Sì
2. GROSJACQUES Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. AYMONOD Daniel René - Consigliere	Giust.
4. BAGNOD Eric - Consigliere	Sì
5. DEMOZ Ivana - Consigliere	Sì
6. DUFOUR Michael - Consigliere	Sì
7. GENS Danilo - Consigliere	Sì
8. HERBET Michelle - Consigliere	Sì
9. JANIN Monica - Consigliere	Sì
10. PERRET Michel Alexandre - Consigliere	Giust.
11. PERRET Riccardo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste alla riunione il Segretario Comunale TAMBURINI Roberta con le funzioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i..

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **DUFOUR Piero**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto summenzionato.*

Deliberazione C.C. n. 3 del 30/03/2017

Oggetto : TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2017 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016, che ha fissato il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2017/2019 degli enti locali al 28 febbraio 2017;

RICHIAMATO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5, comma 11, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;

VISTA la legge regionale [21 dicembre 2016, n. 24, che](#) fissa al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.04.2016 sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che vengono applicate anche per il 2017 le modifiche apportate dalla legge 28/12/2015, n. 208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla l. 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 712 della legge 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 Decreto Legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito I.M.U. derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'I.M.U. l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 711 della legge 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito I.M.U. derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione I.M.U. dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 Decreto Legge 201/2011, convertito in legge 214/2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), che testualmente recita: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...omissis.”*;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge 208/15 comma 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo I.M.U. alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote I.M.U. sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito I.M.U. 2017 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 147/13 comma 669 come modificato dall'articolo 1 comma 14 della legge 208/15 sono escluse dall'imposizione della Tasi e dell'Imu i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che anche per il 2017 permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote Imu si dovrà tenere conto delle necessità di affiancare alle aliquote Imu quelle della Tasi, in considerazione della disposizione dettata dall'articolo 1, commi 640 e 677 della legge 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della Tasi non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), l'art. 1, comma 669 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con propria deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e che pertanto ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che in tale sede l'Amministrazione ritiene, come per il 2014, 2015 ed il 2016, di azzerare l'aliquota TASI, al fine di non inasprire ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un momento di crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 661 dall'art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che Il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

CONSIDERATO che l'attuale c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la legge regionale 05.08.2014, n.6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines in sostituzione delle Comunità montane e, all'art. 16, ha individuato tra le funzioni da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 15 del 20/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione determinante per l'approvazione delle relative tariffe;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdotaines Evançon n. 16 del 20.02.2017 "Servizio Tributi Associato – Approvazione della determinazione omogenea dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa TARI 2017 tra la globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio di SubATO", con la quale è stata adottata una tariffa unica per tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio, nonché le relative scadenze di pagamento;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dalla Giunta dell'Unité Evançon per l'anno 2017 e che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze Domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa 2016 (€/mq/anno)	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota variabile 2016 (€/anno)	Quota variabile 2017 (€/anno)
1 componente	0,65153	0,50576	26,38964	34,22546
2 componenti	0,76012	0,59006	30,15959	58,18329
3 componenti	0,83768	0,65027	32,04456	68,45092
4 componenti	0,89973	0,69844	35,81451	75,29602
5 componenti	0,96178	0,74660	39,58446	99,25384
6 o comp.	1,00832	0,78273	43,35441	116,36657

Utenze non domestiche (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Quota fissa 2016 (€/mq/anno)	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota var. 2016 (€/mq/anno)	Quota var. 2017 (€/mq/anno)	Totale anno 2016 (€/mq/anno)	Tot. anno 2017 (€/mq/anno)
101.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40747	0,13868	0,23146	0,36460	0,63893	0,50328

102. Campeggi, distributori carburanti	0,95876	0,29036	0,36097	0,41018	1,31973	0,70054
104. Esposizioni, autosaloni	0,34356	0,13001	0,19564	0,32358	0,5392	0,45360
105. Alberghi con ristorante	0,99871	0,46372	0,60235	0,86593	1,60106	1,32964
106. Alberghi senza ristorante	0,72706	0,34670	0,41277	0,63805	1,13983	0,98475
107. Case di cura e riposo	0,91882	0,43338	0,45135	0,82035	1,37017	1,25373
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,79897	0,48972	0,51252	0,74834	1,31149	1,23806
109. Banche ed istituti di credito	0,46340	0,25136	0,26343	0,41018	0,72683	0,66154
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,88686	0,37704	0,50260	0,64808	1,38946	1,02512
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,21443	0,46372	0,68612	1,09380	1,90055	1,55752
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,83093	0,31203	0,46844	0,72920	1,29937	1,04123
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92681	0,39871	0,52244	0,68818	1,44925	1,08689
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,72706	0,18635	0,41333	0,54690	1,14039	0,73325
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,71907	0,23836	0,49158	0,63805	1,21065	0,87641
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,26907	1,36515	0,99198	1,80750	3,26105	3,17265
117. Bar, caffè, pasticceria	0,95876	1,02711	0,71643	1,35905	1,67519	2,38616
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,19846	0,76275	0,55110	1,31529	1,74956	2,07804
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,03866	0,66741	1,17991	1,14758	2,21857	1,81498
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19846	1,83753	0,88176	3,17202	2,08022	5,00955
121. Discoteche, night club	0,79897	0,45072	0,74123	0,78024	1,5402	1,23096
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,79897	0,22102	0,16533	0,46487	0,9643	0,68589

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta dell'Unité Evançon con la deliberazione n. 16 del 20.03.2017, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI		
TARI	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, della legge n° 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, dispone, espressamente, che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.”*

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 59, II comma, della L.R. n. 45/1995 e successive modificazioni e integrazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1 **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

1.1. Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Tale aliquota è applicabile anche per la parte eccedente di rendita che beneficia dell'esenzione, nel caso degli usi gratuiti	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota Ridotta (In applicazione all'art. 17 del Regolamento Comunale Imu): Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti (ascendenti e discendenti) di primo grado con contratto regolarmente registrato ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze *	4 per mille

*l'aliquota ridotta viene applicata per le unità immobiliari utilizzate come abitazioni principali e relative pertinenze (secondo il dettato degli artt. 9-10 del regolamento comunale in materia) che non rientrino nelle fattispecie dell'art. 15 bis.

- 1.1.1. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- 1.1.2 **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, la Giunta comunale ha facoltà di adeguare i valori medi di mercato delle aree edificabili.

1.2 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, al fine di non inasprire ulteriormente la fiscalità locale in un momento di grande crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio.

1.3 Tassa sui rifiuti (TARI)

1.3.2 **Di approvare** il Piano economico-finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di SubATO, e lo schema di copertura integrale dei costi, allegati per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1.3.3 **Di determinare** per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), che sono state armonizzate su tutti i comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon al fine di ottenere una tariffa omogenea su tutto il territorio del Sub-Ato:

Utenze domestiche :

Nucleo familiare	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota variabile 2017 (€/anno)
1 componente	0,50576	34,22546
2 componenti	0,59006	58,18329
3 componenti	0,65027	68,45092
4 componenti	0,69844	75,29602
5 componenti	0,74660	99,25384
6 o + comp.	0,78273	116,36657

Utenze non Domestiche:

Categorie di attività	Quota fissa 2017 (€/mq/anno)	Quota var. 2017 (€/mq/anno)	Tot. anno 2017 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13868	0,36460	0,50328
102. Campeggi, distributori carburanti	0,29036	0,41018	0,70054
104. Esposizioni, autosaloni	0,13001	0,32358	0,45360
105. Alberghi con ristorante	0,46372	0,86593	1,32964
106. Alberghi senza ristorante	0,34670	0,63805	0,98475

107. Case di cura e riposo	0,43338	0,82035	1,25373
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,48972	0,74834	1,23806
109. Banche ed istituti di credito	0,25136	0,41018	0,66154
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,37704	0,64808	1,02512
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,46372	1,09380	1,55752
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,31203	0,72920	1,04123
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39871	0,68818	1,08689
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,18635	0,54690	0,73325
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23836	0,63805	0,87641
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,36515	1,80750	3,17265
117. Bar, caffè, pasticceria	1,02711	1,35905	2,38616
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76275	1,31529	2,07804
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66741	1,14758	1,81498
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,83753	3,17202	5,00955
121. Discoteche, night club	0,45072	0,78024	1,23096
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,22102	0,46487	0,68589

1.3.4 **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 10 c. 6 del Regolamento TARI approvato nella seduta odierna, la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, oltre ad essere rapportata al metro quadrato, si stabiliscono le seguenti fasce per l'occupazione:

- 2 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 55 mq;

- 3 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra i 56 e 90 mq;
- 4 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 90 mq.

1.3.5 **Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

2. **Di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI		
TARI *	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

*l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di Novembre

3. **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
4. **Di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO
(F.to DUFOUR Piero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TAMBURINI Roberta)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Posizione n.

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della sede di questa amministrazione, per 15 giorni consecutivi, dal 03/04/2017 al 18/04/2017 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

Challand Saint Anselme, li

F.to Il Responsabile

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Challand Saint Anselme, li _____

Il Segretario comunale
(TAMBURINI Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ Si certifica che il suesposto verbale è divenuto esecutivo **dal 1° giorno di pubblicazione all'albo pretorio, il 03/04/2017** ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

F.to Il Responsabile
